

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MARTINAZZOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 1972

Abrogazione del secondo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale, relativo al divieto della libertà provvisoria in determinati casi

ONOREVOLI SENATORI. — Il testo dell'articolo 277 del Codice di procedura penale, prevedendo — in via generale — la possibilità della concessione della libertà provvisoria per l'imputato che si trovi in stato di custodia preventiva, specifica, tuttavia, nel secondo comma che « la libertà provvisoria non è ammessa nei casi nei quali è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura ».

A sua volta, l'articolo 253 del Codice di procedura penale, che regola i casi nei quali il mandato di cattura è obbligatorio indica in particolare al n. 2) i delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a quindici anni, ovvero l'ergastolo.

Con riferimento alla citata normativa, il disegno di legge proposto intende realizzare — in termini di più accettabile tempestività — uno dei punti qualificanti della riforma del Codice di procedura penale.

È infatti noto che, intorno alla necessità di slegare l'istituto della libertà provvisoria da parametri rigidamente predeterminati si è sempre realizzata — lungo l'iter dei

lavori parlamentari sul progetto di riforma del Codice di procedura penale — una convinta ed unanime convergenza. Questo orientamento, del resto, è motivatamente condiviso dalla migliore dottrina processualistica.

Si afferma in sostanza — ed a ragione — che l'istituto della carcerazione preventiva non può essere correlato alla quantità della pena astrattamente prevista per il reato contestato perchè lungo questa linea la carcerazione preventiva tende irrimediabilmente ad assumere significati afflittivi che concettualmente non le appartengono.

È certo, in altri termini, che la carcerazione preventiva risponde esclusivamente ad esigenze specifiche: che si possono riassumere nella necessità di impedire l'inquinamento della prova e di assicurare la soggezione dell'imputato all'esecuzione della pena eventualmente irrogata con la sentenza definitiva di condanna.

Proprio per questo, risulta incoerente un meccanismo che, sottraendo inderogabilmente alla concreta indagine del giudice la verifica delle condizioni di opportunità in

ordine alla scelta e alla durata della detenzione preventiva tende a risolversi in una immotivata lesione dei principi costituzionali che garantiscono i diritti di libertà, determinando altresì situazioni chiaramente patologiche. Non a caso si è scritto che, abbastanza spesso, il giorno della sentenza definitiva coincide — attesi i tempi lunghi che caratterizzano il processo penale italiano — con il giorno della liberazione del condannato; constatazione questa che appare, ad occhio nudo, sconcertante.

Del resto, non si può certo temere che si possa, con la modifica proposta al testo dell'articolo 277 del Codice di procedura penale, offrire al giudice una eccessiva latitudine di discrezionalità; dal momento che i provvedimenti in tema di libertà personale abbisognano di articolata motivazione e sono soggetti a gravame anche da parte del pubblico ministero. E dunque non si dà al giudice qualcosa che non gli appartiene ma gli si restituisce, invece, la possibilità di un uso corretto di uno strumento estremamente delicato e complesso, tale che esige, per ogni situazione, una valutazione specifica ed approfondita.

D'altro canto, non sembra utile attendere che i principi informatori del disegno di legge proposto possano trovare sistematico ed organico accoglimento entro la cornice del nuovo Codice di procedura penale. È certo infatti che l'elaborazione della riforma del Codice di procedura penale è ancora lontana da esiti risolutivi; anche perchè — mentre si registra un totale consenso intorno alla necessità di emendare, nel senso qui proposto l'articolo 277 del Codice di procedura penale — non poche controversie sono tuttora sussistenti in ordine ad altri principi fondamentali del nuovo processo penale.

Si tratta, in sostanza, di introdurre nel vigente Codice di procedura penale una innovazione la cui esigenza — anche in riferimento alla necessità di evitare situazioni inquietanti per la coscienza civile — è sentita con particolare urgenza sotto il profilo di un efficace adeguamento del processo penale a quei principi di civiltà giuridica che costituiscono il paragone non marginale di un ordinamento democratico.

Per questi motivi, il proponente confida che il Senato vorrà approvare il disegno di legge così come formulato.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Il secondo comma dell'articolo 277 del Codice di procedura penale è abrogato.